

LE BOZZE DEI MODELLI

Rientro dei capitali: adesione già possibile

Avoloio, Santacroce, Benigni e Tomassini ▶ pagina 19

Voluntary disclosure. Disponibile la bozza del modello utilizzabile da subito - La ricostruzione delle situazioni deve riguardare anche i cointeressati

Rientro capitali con un report puntuale

La relazione tecnica deve fare riferimento alle regole vigenti in ciascun periodo regolarizzato

**Diego Avolio
Benedetto Santacroce**

■ La «**voluntary disclosure**» trova un ulteriore tassello con l'approvazione della bozza dei modelli che potranno essere utilizzati, da oggi, dai contribuenti che decideranno di aderire alla procedura di "collaborazione volontaria". L'adesione - o meno - alla "collaborazione volontaria" comporterà valutazioni di opportunità per i contribuenti di non poco conto, seppure la scelta per questi ultimi sembra oramai obbligata, in ragione del fatto che il **reato fiscale** sta diventando reato "presupposto" ai fini della normativa sul "riciclaggio" in molti Paesi, compresa la Svizzera.

Il contribuente dovrà indicare spontaneamente **all'agenzia delle Entrate** tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data della presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione degli obblighi relativi alla compilazione

del **modulo RW**.

La ricostruzione come si evince dal modello riguarderà non solo la posizione del contribuente, ma anche di tutti coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti dalla regolarizzazione (quali contitolari, cointestatari di attività finanziarie e patrimoniali o coeredi). Nella ricostruzione inoltre, bisognerà evidenziare tutti gli apporti, l'origine e l'anno di formazione e tutti i prelievi e la loro destinazione. Con riguardo ai prelievi si segnala, inoltre, che il contribuente deve indicare l'eventuale rilevanza reddituale per soggetti terzi delle somme prelevate e utilizzate per acquisti di beni e servizi senza l'emissione dei relativi documenti fiscali. Sempre in termini di ricostruzione i modelli prevedono che per l'individuazione delle attività estere rilevanti occorre fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modulo RW in vigore in ciascuno dei periodi di imposta accertabili. Pertanto, ad esempio, gli immobili non locati e non tassabili all'estero non andavano dichiarati nel modulo RW fino all'anno 2008 compreso e quindi non andranno indicati neppure ai fini della regolarizzazione.


Allo stesso modo deve farsi per la valorizzazione delle attivi-

tà estere: tenendo quindi conto delle regole fissate, *ratione temporis* dalle istruzioni per la compilazione della sezione II del quadro RW. Considerato che solo con la circolare 45/E/2010 l'amministrazione finanziaria ha preso posizione sulla valorizzazione delle attività e che con la circolare 38/E/2013 ha "dettato" nuove regole risulta problematica, anche da questo punto di vista, la ricostruzione.

La "disclosure" riguarda tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente abbia commesso una violazione nel modulo RW (entro il 31 dicembre 2013) e tutte le annualità accertabili.

È stato che chiunque (per cui, anche il professionista che assiste il contribuente) esibisca o trasmetta atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Stando alla modulistica in bozza, la ricostruzione analitica dovrà essere fornita dal contribuente - con la relativa documentazione bancaria a supporto - e dovrà essere predisposta e consegnata all'Agenzia una vera e propria relazione tecnica che spieghi in dettaglio tutte le operazioni avvenute nel corso di ciascuno dei periodi di imposta accertabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Otto mosse

DOPO IL PRIMO CONTATTO COLLABORAZIONE PIENA E TOTALE

<p>1 LA RICHIESTA: VOLONTARIA E IRREVOCABILE</p> <p>La richiesta di adesione per l'emersione dei capitali all'estero è spontanea e una volta presentata è irrimediabile: impegna i richiedenti a dare piena e veritiera collaborazione all'amministrazione finanziaria e a procedere al pagamento delle imposte dovute e dei relativi interessi e sanzioni</p>	<p>2 CAPITALI DISPONIBILI AL 31/12/12</p> <p>Può richiedere di aderire alla procedura di voluntary disclosure l'autore delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (articolo 4, comma 1 del decreto), commesse fino al 31 dicembre 2013, relativamente alle attività estere rilevanti detenute al 31 dicembre 2012 o prima di questa data</p>	<p>3 DAL SITO, PER LETTERA O VIA EMAIL</p> <p>Il contribuente deve presentare la richiesta sul modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La richiesta può essere consegnata oppure spedita con raccomandata A/R a una delle sedi Ucifi delle Entrate. Il contribuente può fissare un appuntamento con i propri recapiti all'indirizzo dc.acc.ucifi@agenziaentrate.it</p>	<p>4 INDICARE GLI INTERESSATI E PROCURATORI</p> <p>Nella dichiarazione di volontà di aderire alla procedura occorre indicare i dati identificativi di tutti i richiedenti, degli eventuali rappresentanti e procuratori e specificare il contenuto degli allegati. La richiesta deve essere sottoscritta in originale da tutti i richiedenti e/o dai rappresentanti oppure direttamente da coloro che li assistono</p>
<p>5 LO "SCUDO" SI RIVELA ALLE ENTRATE</p> <p>Se il contribuente vuol far valere gli effetti premiali dello scudo fiscale (del 2009) deve indicare gli estremi delle dichiarazioni riservate. Vanno indicati inoltre la denominazione e il codice fiscale dell'intermediario. Infine deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione riservata</p>	<p>6 SCONTO PER I PAESI WHITE LIST</p> <p>Per ottenere il massimo sconto sulle sanzioni il richiedente deve spiegare che ha trasferito i capitali in Paesi white list (lista del Dm 4 settembre 1996) e che le disponibilità sono lì detenute. L'intermediario finanziario estero inoltre deve essere stato autorizzato dal contribuente a collaborare con il Fisco italiano</p>	<p>7 DICHIARARE I MOVIMENTI IN CONTO</p> <p>Necessarie le informazioni su eventuali apporti e dismissioni parziali che hanno interessato l'attività estera per i periodi d'imposta accertabili. Obbligatorie anche le informazioni sui prelevamenti, che potrebbero essere rilevanti per capire se le dismissioni parziali siano state utilizzate per creare altre attività estere</p>	<p>8 CALCOLI SUI REDDITI CONSEGUITI</p> <p>Obbligatorie tutte le informazioni sui redditi totali conseguiti, in ogni periodo d'imposta accertabile, in relazione all'attività estera rilevante e non tassati in Italia. Per determinare i redditi correlati, i corrispettivi e i proventi in valuta estera vengono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti</p>

VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE

Periodi di imposta per i quali sono aperti i termini per la contestazione

Anno detenzione attività all'estero	Anno della violazione quadro RW	Termine di decadenza ordinaria	Termine di decadenza raddoppiato ("Paradisi fiscali")
2003	2004	31/12/2009	31/12/2014
2004	2005	31/12/2010	31/12/2015
2005	2006	31/12/2011	31/12/2016
2006	2007	31/12/2012	31/12/2017
2007	2008	31/12/2013	31/12/2018
2008	2009	31/12/2014	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2022

RECUPERO IMPOSTE

Periodi di imposta accertabili con dichiarazione omessa

Anno d'imposta	Termine ordinario	Termine raddoppiato ("Paradisi fiscali")	Termine in caso di violazioni penali
2003	2009	31/12/2014	31/12/2014
2004	2010	31/12/2015	31/12/2015
2005	2011	31/12/2016	31/12/2016
2006	2012	31/12/2017	31/12/2017
2007	2013	31/12/2018	31/12/2018
2008	2014	31/12/2019	31/12/2019
2009	2015	31/12/2020	31/12/2020
2010	2016	31/12/2021	31/12/2021
2011	2017	31/12/2022	31/12/2022
2012	2018	31/12/2023	31/12/2023

Infografica a cura di **Alessandro Galimberti**